



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI POTENZA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SOVIERO | FRANCESCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | LACEDRA | DONATO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GALATI | NICOLA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 41/2018
depositato il 18/01/2018

- avverso ISCRIZ.IPOTECAR n° 0922014160000095001 IVA-ALTRO
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - POTENZA

difeso da:
TUCCI AVV.MICHELE
VIALE MARCONI,219 85100.POTENZA

- avverso ISCRIZ.IPOTECAR n° 0922014160000095001 IVA-ALTRO
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE POTENZA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
BRANCALE DOTT.DANIELE
VIALE MORRA,52 85037 SANT'ARCANGELO PZ

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 41/2018

UDIENZA DEL

19/09/2018 ore 10:00

N°

1261/18

PRONUNCIATA IL:

19.09.18

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

18.10.18

Il Segretario:

[Signature]

[Signature]



Dipartimento
delle Finanze

[Signature]

0/0

UDIENZA DEL 19/09/2018 ORE: 10:00 R.G.R. N.41/2018

Con ricorso in termini,

.....), rappresentata e difesa dal
dal dott. Daniele Brancato presso

lo studio del primo sito in Sant'Arcangelo al Viale Isabella Morra,52 è elettivamente domiciliata, si opponeva avverso il provvedimento di iscrizione ipotecaria n.09220141460000095001 emesso dall'Agenzia delle entrate - Riscossione di Potenza e notificato in data 30/10.2017, con il quale, provvedeva ai sensi dell'art.77 DPR 602/73 ad iscrivere ipoteca legale presso il servizio di Pubblicità immobiliare di Potenza dell'Agenzia del Territorio, sugli immobili di sua proprietà, per un importo pari al doppio della debitoria risultante dal prospetto "allegato A - dettaglio debito", di cui alle cartelle ivi indicate, per complessivi €.71.682,54. Deducèva la nullità dell'iscrizione ipotecaria e delle sottese cartelle di pagamento, per i seguenti motivi: 1) In via pregiudiziale: nullità e/o illegittimità dell'iscrizione ipotecaria impugnata, per inesistenza giuridica della notifica, posta in essere in violazione dell'art.26, DPR 602/73, nonché dell'art.4, co.5 D.Lgs. n.261 del 1999. Evidenziava la ricorrente che, l'atto impugnato deve ritenersi giuridicamente inesistente, in quanto la notifica dello stesso è avvenuta a mezzo del servizio postale privato, meglio identificato NEXIVE, in palese contrasto con le procedure disciplinate dalle relative normative e fermi giurisprudenziali relativi alla notifica degli atti tributari, tanto da comportare la sua inesistenza giuridica e, come tale, non suscettibile di sanatoria ex art.156 c.p.c.. Il Legislatore ha concesso agli enti impositori e all'agente della riscossione di potersi avvalere direttamente, per la notificazione degli atti, del servizio postale e che nel fare ciò, ha avuto modo di precisare con il D.Lgs. n.261 del 1999, che gli invii di raccomandate attinenti le procedure amministrative e giudiziarie sono in ogni caso riservati in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale, qual'è Poste Italiane S.p.A., con la conseguenza di considerare non nulla bensì inesistente qualsiasi forma di notifica, di atto amministrativo o giudiziario, affidata ad un servizio di posta gestito da una società privata, la ricorrente evidenziava come a delimitare i confini del concetto di inesistenza giuridica della notifica ci hanno pensato, la dottrina e la giurisprudenza, a parere dei quali, "ricorre tale fattispecie ogniqualvolta quest'ultima manchi del tutto oppure quando l'attività compiuta fuoriesca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo non previsto dalla normativa". (cfr. Cass. sent. n.15948/10). Circostanza questa che non può che riscontrarsi nel caso in esame, laddove il soggetto notificatore non rientra, in alcun modo, fra quelli a cui il Legislatore ha riconosciuto la legittimità di procedere alla notifica di atti amministrativi e giudiziari. Sul punto è intervenuta, a più riprese, la S.C. di Cassazione con alcune sentenze, tra le quali, Cass. Civ. sent. n.2922/15; Cass. Civ. sent. n.7156 - 25468/16; Cass. Civ.



Dipartimento
delle Finanze

segue: "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità all'originale è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". Pertanto, la copia analogica del provvedimento originale informatico, non potrà che essere dichiarata nulla ed improduttiva di effetti, qualora su di essa non sia stata apposta idonea "attestazione di conformità" da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Sulla scorta di quanto appena affermato, contestava la conformità del contenuto della copia cartacea del provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione, al contenuto dell'originale informatico. Pertanto, voglia l'adita Commissione ritenere il provvedimento de quo privo di apposita "attestazione di conformità" e, quindi, dichiarare l'inesistenza dello stesso. 3) Nullità dell'iscrizione ipotecaria impugnata, quale conseguenza dell'omessa notifica degli atti presupposti, ovvero, delle cartelle di pagamento indicate in epigrafe – Violazione degli artt.25 e 26 DPR 602/73. 4) Nullità e/o illegittimità dell'iscrizione ipotecaria impugnata, quale conseguenza della mancata allegazione alla stessa degli atti prodromici, ai sensi dell'art.3, co.3, L.241/90 e dell'art.7, della L.212/2000. 5) Nullità e/o illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, per inefficacia dei ruoli presupposto delle cartelle esattoriali, non avendo l'Agente della riscossione, provato la regolare sottoscrizione degli stessi da parte dei titolari (o dei loro delegati) degli uffici cui si riferiscono le pretese impositive. 6) Nullità e/o illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per violazione dell'art.170 c.c. – divieto di esecuzione sui beni conferiti nel fondo patrimoniale. 7) Nullità e/o illegittimità delle cartelle di pagamento: n.09220020015000900000, n.09220020019757139000, n.09220060026963149000, n.09220070021365643000, n.09220090004466188000, n.09220100013797816000, n.09220110006834220000, n.09220140000506525000 e n.09220120008413478000, per intervenuta prescrizione delle pretese tributarie. Evidenziava che le prime 3 cartelle n.09220020015000900000, n.09220020019757139000, n.09220060026963149000, si riferiscono a tributi erariali che risultano essere state presuntivamente notificate in un periodo antecedente ai dieci anni precedenti l'invio dell'atto impugnato, ragion per cui, appare evidente come sia maturata la prescrizione decennale dei crediti in esse riportati. Le cartella n. n.09220070021365643000, n.09220090004466188000, n.09220100013797816000, (per Tari) n.09220110006834220000, si riferiscono, invece, alla TARI, il cui termine di prescrizione è di cinque anni dal giorno lo stesso è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, regolarmente notificato al contribuente. Stessa sorte deve essere riconosciuta alla cartella n. 09220140000506525000, relativa a tassa automobilistica asseritamente notificata il 18.02.14, che per tale tributo l'art.3 d.l. n.2 del 06.01.86, convertito in Legge 07.03.86, n.60 stabilisce il termine triennale di prescrizione, pertanto, qualora dovesse ritenersi validata notifica, sarebbero ad ogni nodo trascorsi più di 3 anni dal 18.02.14 (data di notifica cartella) al 30.10.17

MEF Dipartimento delle Finanze

sem

2/p

data di notifica dell'iscrizione ipotecaria impugnata. 8) In subordine, Nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa indicazione del metodo di calcolo degli interessi. Per i motivi su sposti, chiede alla commissione diti affinché voglia: 1) In via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria de quo per inesistenza giuridica della notificata, essendo la stessa avvenuta per mezzo di un servizio postale privato; 2) dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria per inesistenza giuridica dell'atto, costituendo lo stesso una mera copia analogica del documento originale informatico, privo di attestazione di conformità; In via principale a) dichiarare la nullità dell'atto impugnato e delle sottese cartelle, quale conseguenza dell'omessa e/o irrituale notifica delle stesse; b) dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria per inesistenza del titolo esecutivo, quale conseguenza dell'assenza di prova della sua regolare sottoscrizione; c) dichiarare la nullità dell'atto impugnato per mancata allegazione degli atti prodromici; d) dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per violazione dell'art.170 c.c.; e) dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria per intervenuta prescrizione delle somme indicate in alcune cartelle come indicato al punto 7) del ricorso. In Via subordinata, dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria relativamente agli importi relativi agli interessi. Il tutto, con condanna per l'Agente della riscossione alla refusione delle spese di lite, maggiorate del danno arrecato alla parte dal fondato timore di veder depauperato il proprio patrimonio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari. L'Agenzia entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Tucci, presso il cui studio in Potenza al V.le Marconi,219 è elettivamente domiciliata, si costituiva in giudizio e nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, pertanto, va rigettato. Preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adita Commissione, in favore del Giudice ordinario con riferimento alle cartelle di pagamento, sottostanti l'impugnata iscrizione ipotecaria, non aventi crediti di natura tributaria, in quanto riguardanti crediti di natura previdenziale vantati dall'INPS e dall'INAIL di Potenza. Sempre in via preliminare, eccepiva la mancata integrazione del contraddittorio con riferimento ai crediti portati nelle altre cartelle, nei confronti degli Enti impositori, ovvero l'Agenzia delle Entrate di Potenza, il Comune di Sant'Arcangelo. Inoltre, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso atteso che la

non abbia preventivamente impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria n.09276201500001359000, che allega e corredato di notifica avvenuta il 29.06.15 alla debitrice. Contrastava punto su punto le doglianze di controparte e sosteneva la legittimità e la fondatezza dell'iscrizione ipotecaria de qua. Concludeva: 1) preliminarmente affinché l'adita Commissione accerti e dichiari il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria adita in favore del Giudice ordinario con riferimento ai crediti portati dalle cartelle e vantati dall'INPS di Potenza e dall'INAIL di Potenza; 2) Sempre in via preliminare, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti

MEF Dipartimento delle Finanze

Peru

e/p

2/p

dell'Agenzia Entrate, il Comune di Sant'Arcangelo; 3) Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per omessa impugnazione del preavviso d'iscrizione ipotecaria; 4) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso, siccome il ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria può essere fatta solo per "vizi propri" dell'atto; 5) Nel merito, rigettare il ricorso perché infondato; 6) Con condanna della parte alla rifusione delle spese di giudizio. Con intervento volontario, depositato nella segreteria della Commissione, in data 19.03.18, l'Agenzia delle Entrate Potenza, si riportava alle proprie motivazioni e sosteneva che tra gli atti prodromici all'opposta iscrizione ipotecaria, vi è anche l'avviso di accertamento n.TC301T200478/12 contenente debiti erariali non versati dalla ricorrente. Quanto alle doglianze di cui al punto 3), di interesse della citata difesa, precisava che la stessa contribuente ha già richiesto l'annullamento delle cartelle qui impugnate e del citato accertamento nel giudizio n.837/15, conclusosi con sent.n.992/02/16 favorevole all'Ufficio, impugnata dalla parte e pendente tutt'ora presso CTR Basilicata. Concludeva per l'inammissibilità del ricorso per tutte le motivazioni su esposte; per il rigetto del ricorso, con condanna della parte alle spese di giudizio. Con memorie illustrative depositate in data 10.09.18, la parte, fermo restando tutto quanto già dedotto ed eccetto con l'atto introduttivo, ribadiva l'inesistenza (come tale non sanabile) della notifica dell'atto impugnato, poiché avvenuta per mezzo di un corriere postale privato, qual'è, Nexive, soggetto non autorizzato e/o abilitato alla notifica di atti esattivi, ad oggi ancora riservata esclusivamente a Poste Italiane SpA. Sul punto richiamava copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito di cui allegava alcune sentenze Cass. Civ. sent.n.21884/16; sent.n.23887/17. Pertanto, chiedeva alla Commissione adita affinché voglia dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria de qua.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, viste le normative di riferimento, esaminati gli atti e la relativa documentazione processuale, ritiene il ricorso così come proposto fondato e motivato, pertanto, meritevole di accoglimento. Quanto al primo motivo di ricorso con il quale l'odierna ricorrente, in via pregiudiziale, eccepiva la nullità e/o illegittimità dell'iscrizione ipotecaria impugnata, per inesistenza giuridica della notifica, posta in essere in violazione dell'art.26, DPR n.602/73, nonché dell'art.4, co.5 del D.Lgs. n.261 del 1999, il Collegio osserva preliminarmente come in merito alla questione relativa alla notificazione di atti amministrativi, tra questi anche gli atti tributari sostanziali e processuali, nonché giudiziari effettuata a mezzo del servizio postale privato, ormai vi è un orientamento consolidato della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, nel senso che, la notifica di un atto amministrativo contenente una pretesa tributaria effettuata mediante un servizio gestito da soggetto licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria ex art.156 c.p.c., atteso che l'art.4, co.1, lett.a). del d.lgs. n.261 del 1999, che ha

MEF

Dipartimento
delle Finanze

2/p

Donu

liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque, affidati in via esclusiva alle Poste Italiane Spa. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L.n.890/82 (Cass. Ord. n.19467/16, n.23887/17, Cass. SS.UU. n.13452/17, 15347/15, 27021/14). Orbene, a parere di questo Collegio, appare opportuno, per completezza espositiva, dar conto su come incida su tale univoco orientamento e, quindi, sulla decisione della presente controversia, l'entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza. Infatti, la Legge 04.08.2017, n.124, all'art.1, co.57, lett.b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione dell'art.4 del d.lgs.n.261 del 22.07.1999. Detta abrogazione comporta, quindi, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della Legge n.890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al cds ai sensi dell'art.201 del d.lgs. n.285/1992. Giova evidenziare come detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017. Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisposti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia giurisprudenziale della Corte di Cassazione come sopra citato. Considerato che, la legge con la quale è stata disposta l'abrogazione dell'esclusiva in capo a Poste Italiane SpA, a far data dal 10.09.2017, subordinava l'efficacia del nuovo regime all'emanazione delle licenze individuali in favore di diversi operatori postali privati. Che anche a seguito della Legge n.124 del 04.08.2017, la quale estenderebbe la notifica degli atti tributari-processuali anche in favore degli operati postali privati, tuttavia, tale norma non ancora applicabile in quanto manca il Regolamento e le autorizzazioni che dovrebbero essere rilasciate ai singoli operatori richiedenti, è intervenuta la S.C. unitamente a numerose pronunce di merito che hanno statuito l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto tributario, inviato a mezzo soggetti operatori di poste private, privi delle prescritte licenze. Atteso che fino ad oggi non risultano rilasciate alcune licenze a soggetti di poste private e tenuto conto che il provvedimento di iscrizione ipotecaria di cui è causa è stato notificata il 30.10.17 alla ricorrente a mezzo di un servizio postale privato denominato NEXIVE, ne consegue che la notificazione dell'atto impugnato deve ritenersi giuridicamente inesistente, in più non suscettibile di alcuna sanatoria ex art.156 c.p.c.. E' di tutta evidenza come la procedura della notifica dell'atto impugnato sia carente delle formalità necessarie e finalizzate a dare certezza della spedizione dell'atto e del suo ricevimento da parte del destinatario. Inoltre, giova evidenziare che, ove espletate, non avrebbero, comunque, rilevanza in quanto le agenzie di poste private di recapito non sono in grado di rivestire le pubbliche funzioni

MEF Dipartimento delle Finanze

Leoni

a/p

richieste per la notifica di atti relativi a procedure amministrative e giudiziarie, attribuite, invece, agli operatori della società Poste Italiane S.p.A.. Ne consegue che quanto posto in essere dalla citata agenzia di posta privata non risulta idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio e, come tale, va rilevata l'inesistenza giuridica della notifica medesima dell'atto impugnato. Quanto al secondo motivo di ricorso in ordine alla eccezione di nullità dell'iscrizione ipotecaria per inesistenza giuridica dell'atto inviato alla contribuente, quale conseguenza della violazione degli artt.3 e 23 D.Lgs.82/2005, nonché dell'art.3, co.2, D.Lgs.39/93, il Collegio rileva che l'art.23, del D.Lgs.82/2005 (CAD), prevede che in caso di esigenze di disporre di una copia "cartacea" ai fini della notifica dell'atto tributario "le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritte con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". In assenza dell'attestazione del pubblico ufficiale, viene in rilievo altresì il comma 2 dell'art.23 cit., secondo cui "le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta". Orbene, la verifica di conformità si articola in due parti: verifica della provenienza e della validità della sottoscrizione ex art.62 del DPCM e verifica dei requisiti di integrità ed immutabilità del documento. L'esito di tali verifiche deve essere attestato nel documento cartaceo, unitamente nome e cognome del funzionario, n.ro di pagine dell'atto, data e firma del funzionario autorizzato, nel caso di specie, nella copia notificata alla parte l'attestazione risulta in bianco. Pertanto, poiché la copia notificata al contribuente non risulta munita dall'apposita attestazione di conformità dell'originale, l'eccezione di nullità di parte ricorrente è fondata. La difformità tra l'atto notificato e l'originale rende nullo l'atto notificato al contribuente, poiché l'attestazione di conformità all'originale ex art.23 cit. è stabilita proprio per consentire al destinatario dell'atto di avere certezza che quella ricevuta sia uguale all'originale informatico elaborato dall'ufficio. Quanto agli altri motivi di ricorso, gli stessi restano assorbiti dalle doglianze di cui ai punti 1 e 2 del ricorso. Le peculiarità delle questioni trattate e le oggettive difficoltà che le stesse hanno comportato, inducono questo Collegio a compensare le spese del giudizio.

P. Q. M.


La Commissione, così decide: accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Potenza il 19.09.2018.

MEF

Dipartimento
delle Finanze
IL GIUDICE ESTENSORE

(Dott. Donato LACEDRA)



II. PRESIDENTE

(Dott. Francesco SOVIERO)

